

**Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria**

RICORSO

PER: **Lo Bianco Cinzia** nata a Vibo Valentia il 15.04.76 e residente a Bologna, via Pompeo Vizzani, 66 – c.f.: LBNCNZ76D55F537C rappresentata e difesa dall'avv. Michela Vitali Rosati (C.F. VTLMHL68S43F839L) del foro di Lamezia Terme giusta procura in calce al presente atto nel cui studio, in Lamezia Terme via Leonardo da Vinci n° 10, elegge domicilio (fax 0968 401085, PEC michela.vitalirosati@avvlamezia.legalmail.it)

ricorrente

contro: **MIUR- Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via G. da Fiore, 34 - C.A.P. 88100 Catanzaro

resistente

contro: **USR- Ufficio Scolastico regionale Calabria** in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via G. da Fiore, 34 - C.A.P. 88100 Catanzaro

resistente

e contro: **USR Calabria- Commissione di concorso per titoli ed esami, per personale docente nelle scuole primaria** in persona del presidente in carica pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via G. da Fiore, 34 - C.A.P. 88100 Catanzaro

resistente

e nei confronti di:

Fruci Lucia (c.f. FRC LCU 78S61 Z112P) c.da Romatizi n° 65 – 88022 Curinga

controinteressato

oggetto:

- a) accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria generale di merito della scuola primaria relativa al concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11542 posti e cattedre di

personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie speciale, Concorsi ed esami, del 25 settembre 2012) pubblicata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 13725 del 28 agosto 2013 e rettificata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 16629 del 2 ottobre 2013 e dell'elenco per il sostegno scuola primaria pubblicato con D.D.G. Prot. n. AOODRCAL 17288 del 15 ottobre '13;

- b) e, per gli stessi motivi, accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento di tutti gli ulteriori atti amministrativi conseguenti e/o connessi anche se non noti alla ricorrente.

Fatto

- 1) In data 25.09.12 veniva pubblicato in G.U. il bando di concorso (doc. n° 1), per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado di cui 202 posti messi a concorso in Calabria per la scuola dell'infanzia a cui si aggiungono 18 posti per il sostegno per un totale di 220 posti come risulta dalle tabelle dell'All. 1 al bando di concorso.
- 2) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del bando i direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'individuazione dei vincitori, ai sensi dell'articolo 400, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- 3) La procedura concorsuale, svoltasi a livello regionale, prevedeva preliminarmente, per l'ammissione alla prova scritta il superamento di una prova preselettiva e, successivamente, una prova scritta (nel caso della scuola primaria la prova scritta comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese) o scritto-grafica ed una eventuale prova di laboratorio per specifiche classi di concorso, oltre ad una prova orale secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del bando e dell'allegato 3 dello stesso. Inoltre, la procedura concorsuale prevedeva la valutazione dei titoli forniti dai candidati in sede di domanda ai sensi dell'art. 12 del bando il cui punteggio doveva concorrere alla determinazione del punteggio finale per la formazione della graduatoria generale di merito secondo le modalità dettate nell'Allegato 4 al bando stesso (doc. n° 2).

- 4) La ricorrente, avendo i requisiti di cui all'art. 2 del bando richiesti per la partecipazione al concorso, presentava domanda (doc. n° 3) corredata dalla indicazione dei titoli specificati nell'apposita dichiarazione titoli valutabili (doc. n° 4).
- 5) Sulla base di tal domanda veniva ammessa a partecipare alla procedura e, superate le prove preselettive, veniva ammessa alla prova scritta e, successivamente, a quella orale superandole con il voto di 31/40 e 40/40 per un totale di 71 punti.
- 6) La commissione, in fase di valutazione dei titoli, attribuiva all'odierna ricorrente punti 5,5/20.
- 7) Con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 13725 del 28 agosto 2013 (doc. n° 5) veniva pubblicata la graduatoria generale di merito della scuola primaria formata in base all'ordine finale dei candidati derivante dalla somma dei voti riportati allo scritto, all'orale e per la valutazione dei titoli.
- 8) In tale graduatoria la ricorrente, con il punteggio complessivo di 76,5 punti, veniva a collocarsi nella posizione 207.
- 9) Avendo verificato che la commissione le aveva attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per i titoli valutabili, la ricorrente proponeva con lettera del 29.08.13 (prot. N° 31826/A) (doc. n° 6) reclamo facendo notare che avrebbe avuto diritto, a seguito della corretta valutazione dei titoli, a 8 punti e non 5,5, in quanto la laurea in scienze della formazione primaria è valutabile, come risulta dalla tabella di valutazione, al punto A.1.2 come abilitazione specifica 5 punti, cui si aggiungono 1.5 del punto A.1.3, più 1.5 del titolo di specializzazione di sostegno del punto A.2.10. Inoltre, la stessa faceva notare che tra i titoli di preferenza non le era stato considerato l'aver prestato servizio per il ministero dell'istruzione per non meno di un anno (lettera Q), mentre le era stato erroneamente valutato l'avere 2 figli mentre ne ha uno solo.
- 10) Il Direttore Generale dell'USR Calabria, anche a seguito di altri reclami, con D.D.G. prot. n. AOODRCAL 16629 del 2 ottobre 2013 (doc. n° 7) provvedeva a rettificare la graduatoria senza però modificare il punteggio della ricorrente che, alla fine, si è vista scalare di due posti in graduatoria trovandosi, attualmente, alla posizione 209.
- 11) In data 15 ottobre veniva poi pubblicato con D.D.G. Prot. n. AOODRCAL 17288 elenco per il sostegno della scuola primaria (doc. n° 8) in cui l'odierna

ricorrente si posizionava, a causa dello scorretto punteggio attribuitole in sede di graduatoria generale di merito, in posizione 31.

- 12) Il punteggio riconosciuto alla ricorrente è dunque erroneo e lede il suo interesse. Infatti il corretto punteggio le consentirebbe un notevole avanzamento in graduatoria con indubbi vantaggi derivanti dalla possibilità di immissione in ruolo già dal prossimo anno scolastico (è prevista l'immissione in ruolo dei vincitori nel corso dei prossimi 2 anni scolastici 2014/15 e 2015/16) e, comunque con maggiore possibilità nella scelta delle sedi. Conseguentemente chiede, quindi, l'annullamento, in base ai motivi che andremo ad esporre, della graduatoria generale di merito nella parte in cui risulta inserita alla posizione 209 con punti 76,50 invece che 79 e dell'elenco del sostegno e non le è stato riconosciuto quale titolo di preferenza l'aver prestato servizio per il ministero dell'istruzione per non meno di un anno, mentre le è stato erroneamente riconosciuto due figli a carico invece di uno.
- 13) L'USR Calabria ha proceduto alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2013/2014 di 21 docenti per la scuola primaria e di 18 per il sostegno nella scuola primaria.
- 14) La sig.ra Fruci Lucia risulta contro interessata.

Diritto

- **Violazione dell'art. 12 del Bando di concorso nonché delle indicazioni contenute nell'allegato 4 indicante "TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO (decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81, adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)".**

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli l'art. 12 del bando recita testualmente *"1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.*

2. *La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445...*

5. *Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo".*

L'odierna ricorrente al momento della compilazione della domanda (docc. n° 3 e 4) ha indicato quali titoli la **specializzazione per il sostegno scuola formazione primaria** e quale titolo di accesso la **laurea abilitante in scienza della formazione primaria** conseguita nell'anno 2009 con la votazione di 106/110.

Il provvedimento oggi impugnato va ritenuto illegittimo per il seguenti motivi:

In forza delle norme richiamate i titoli dell'odierna ricorrente avrebbero dovuto essere valutati nel seguente modo:

- A.1 Titolo di studio; Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l'accesso al concorso.

La ricorrente indica quelle titolo di studio abilitante la laurea in Scienza della Formazione primaria conseguita in data 26.06.09 presso l'Università degli Studi di Bologna con il voto di 106/110. Tale titolo, ai sensi della tabella di cui all'allegato 4, rientra nella voce A.1.2 cui è attribuito il punteggio di 5 punti.

Inoltre, tale titolo rientra anche nella voce A.1.3 che afferma "*Alle abilitazioni conseguite presso le SISS, alla laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero nei corsi accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle Istituzioni dell'AFAM di cui al precedente punto, al punteggio spettante si aggiungono*" 1,5 punti.

Per cui nel caso dell'odierna ricorrente la laurea in scienza delle Formazione primaria conseguita con il voto di 106/110 deve essere considerata sia quale titolo di accesso abilitante (5 punti) sia quale causa di attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti ai sensi della voce A.1.3 per un totale complessivo di punti 6,5.

- A.2 Ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali.

Al punteggio derivante dai titoli di studio va aggiunto, sempre ai sensi della tabella di cui all'allegato 4, il punteggio derivante dalla

specializzazione per il sostegno scuola formazione primaria A.2.10 che dà diritto a 1,5 punti.

Alla luce di quanto sopra la corretta applicazione delle norme contenute nella tabella di cui all'allegato 4 del bando implica il riconoscimento alla ricorrente di un **punteggio complessivo per la valutazione dei titoli di 8 punti**.

➤ **Violazione dell'art. 3 comma 6 del bando di concorso relativo al possesso dei titoli di preferenza previsti dal DPR n. 487 del 1994.**

In forza della norma richiamata alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto, per come dalla stessa autocertificato in sede di domanda (doc. n° 3) quale titolo di preferenza l'aver prestato servizio per il ministero dell'istruzione per non meno di un anno, mentre le è stato erroneamente riconosciuto due figli a carico invece di uno.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Dalla lettura dei motivi di impugnazione dei provvedimenti richiamati si evince la sussistenza piena della fondatezza delle censure formulate e quindi sull'esistenza del *fumus boni juris*.

La violazione delle norme concorsuali e regolamentari, da parte della Commissione è, infatti, palese ed inconfutabile.

Così come è inconfutabile il danno cagionato alla Ricorrente che si è vista arbitrariamente privata di una posizione idonea ed utile al fine di un più celere inserimento lavorativo con le conseguenze connesse dal punto di vista economico e della progressione di carriera.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso deriva dalla rilevanza che la corretta collocazione in graduatoria della ricorrente assume ai fini delle opportunità professionali della stessa nonché dalla consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione della graduatoria stessa.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Cinzia Lo Bianco, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

Che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito- Tar Calabria- in composizione collegiale

1) **In via preliminare cautelare:**

- a) Per i motivi in fatto e in diritto di cui alla premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria generale di merito della scuola primaria relativa al concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 25 settembre 2012) pubblicata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 13725 del 28 agosto 2013 e rettificata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 16629 del 2 ottobre 2013 e dell'elenco per il sostegno scuola primaria pubblicato con D.D.G. Prot. n. AOODRCAL 17288 del 15 ottobre '13 nella parte in cui la sig.ra Cinzia Lo Bianco risulta inserita con 76,5 punti anziché 79 e non le è riconosciuto quale titolo di preferenza l'aver prestato servizio per il ministero dell'istruzione per non meno di un anno, mentre le è stato erroneamente riconosciuto due figli a carico invece di uno.
- b) Accertare e dichiarare, sempre per i motivi di fatto e di diritto di cui alla premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque collegati a quelli impugnati in via principale.

2) **Nel merito:**

- a) Per i motivi in fatto e in diritto di cui alla premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento della graduatoria generale di merito della scuola primaria relativa al concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 11542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 25 settembre 2012) pubblicata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 13725 del 28 agosto 2013 e rettificata con D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 16629 del 2 ottobre 2013 e dell'elenco per il sostegno scuola primaria pubblicato con D.D.G. Prot.

n. AOODRCAL 17288 del 15 ottobre '13 nella parte in cui la sig.ra Cinzia Lo Bianco risulta inserita con 76,5 punti anziché 79 e non le è riconosciuto quale titolo di preferenza l'aver prestato servizio per il ministero dell'istruzione per non meno di un anno, mentre le è stato erroneamente riconosciuto due figli a carico invece di uno.

- b) Accertare e dichiarare, sempre per i motivi di fatto e di diritto di cui alla premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque collegati a quelli impugnati in via principale.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che il giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, tutti i verbali delle procedure concorsuali attinenti all'espletazione del concorso ivi comprese le schede di valutazione dei titoli.

RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Bando di concorso;
- 2) Allegato 4 al bando di concorso;
- 3) Domanda;
- 4) Dichiarazione titoli valutabili;
- 5) D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 13725 del 28 agosto 2013;
- 6) Lettera del 29.08.13 prot. N° 31826/A;
- 7) D.D.G. dell'USR Calabria prot. n. AOODRCAL 16629 del 2 ottobre 2013;
- 8) D.D.G. dell'USR Calabria Prot. n. AOODRCAL 17288 del 15 ottobre 2013;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che questo è dovuto nella misura di € 650,00.

Si autorizzano le comunicazioni ai seguenti recapiti:

PEC: michela.vitalirosati@avvlamezia.legalmail.it e fax 0968 401085.

Lamezia Terme 11 novembre 2013

Avv. Michela Vitali Rosati